Pubblicato il 08/10/2021

N. 02192/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2020, proposto da
-OMISSIS-nella sua qualità di Amministratore di Sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI **CISLIANO**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Celant, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 3;

nei confronti

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) MILANO-CITTÀ METROPOLITANA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota Comune di **Cisliano** 21 febbraio 2020 n. 1585, e del richiamato regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale 18

dicembre 2017 n. 30 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Cisliano**;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 104 del 1992. Il sig. -OMISSIS-, nel periodo 21 ottobre 2019-15 giugno 2020, è stato inserito presso una struttura sociosanitaria residenziale.

Con il ricorso in esame, vengono impugnati: a) la nota del 21 febbraio 2020, con la quale il Comune di **Cisliano** ha comunicato al ricorrente stesso di non poter farsi carico della retta dovuta alla suddetta struttura sociosanitaria; b) il regolamento comunale dei servizi e degli interventi di protezione sociale e della compartecipazione al costo delle spese, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 18 dicembre 2017, le cui disposizioni sono state richiamate nella nota indicata sub a) a supporto della decisione assunta.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di **Cisliano**.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 5 ottobre 2021.

Con il primo motivo di ricorso, l'interessato sostiene che, con gli atti impugnati, l'Amministrazione avrebbe applicato regole diverse da quelle

dettate per la disciplina ISEE dando rilievo, ai fini della determinazione della capacità economica dell'assistito, a tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, senza applicare le particolari regole dettate dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del d.p.c.m. n 159 del 2013.

Ritiene il Collegio che questa censura sia fondata per le ragioni di seguito esposte.

Stabilisce l'art. 6, quarto comma, della legge n. 328 del 2000 che <<Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica>>.

Va poi osservato che, in base all'art. 25 della stessa legge n. 328 del 2000 e all'art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008, l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime da parte dei beneficiari è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013.

Da queste norme si ricava la regola secondo cui spetta direttamente ai comuni l'obbligo di provvedere al versamento delle rette da corrispondere alle strutture residenziali ove sono inseriti soggetti disabili residenti nel loro territorio, salvo richiesta di compartecipazione all'assistito in base all'ISEE.

Stabilisce l'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159 del 2013 che <<La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni>>. Aggiunge poi la medesima norma che <<In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano

necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari…>>.

Dal quadro sopra delineato si ricava chiaramente che, non solo l'accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente. La medesime norme stabiliscono inoltre che criteri ulteriori possono essere definiti dalla Giunta regionale o dai comuni ma, come ha chiarito la giurisprudenza, proprio perché l'intervento deve riguardare "criteri ulteriori", esso non può andare modificare quelli già previsti dal d.p.c.m. n. 159 del 2013, potendosi altrimenti pervenire ad uno stravolgimento dei criteri statali che invece – in quanto funzionali alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – debbono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 ottobre 2015, n. 4742; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 12 settembre 2013, n. 2139). La norma statale peraltro stabilisce che "criteri ulteriori" possono essere definiti solo quando lo richieda la natura particolare della prestazione.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha altresì chiarito che i comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel d.p.c.m. n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell'assistito, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale (cfr. Coniglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1458; T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 15 maggio 2018, n. 94; id., 23 marzo 2017, n. 617).

Si deve ora osservare che il d.p.c.m. n. 159 del 2013, agli artt. 2, comma 3, 4 e 5, contiene disposizioni analitiche finalizzate alla valorizzazione del reddito e del patrimonio dell'assistito al fine di determinarne la capacità economica.

Per quanto concerne in particolare la situazione patrimoniale, l'art. 2, comma 3, stabilisce innanzitutto che, ai fini che qui interessano, il patrimonio dell'assistito deve essere valorizzato, non già nella sua interezza, ma per una percentuale pari al venti per cento. L'art. 5 stabilisce poi regole particolari per la valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, prevedendo una serie di franchigie ed imponendo di tener conto dei debiti contratti per l'acquisto dei beni immobili.

Delineato in tal modo il quadro normativo di riferimento, si deve ora osservare che, con la nota impugnata, il Comune di **Cisliano** ha mostrato di voler dare rilievo, al fine di escludere la necessità di un suo intervento, all'intero patrimonio dell'assistito, senza applicare le particolari regole che si sono sopra illustrate. Ne discende che, come sostenuto dal ricorrente, sono state nel concreto violate le norme dettate in materia di ISEE dal d.c.p.m. n. 159 del 2013.

Va dunque ribadita la fondatezza della censura.

Con il secondo motivo di ricorso, viene contestata la parte dell'atto impugnato che attribuisce rilievo, ai fini della determinazione dell'intervento comunale, ai redditi dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 cod. civ.

Anche questa censura è fondata per le ragioni di seguito illustrate.

Va innanzitutto osservato che, al fine di delimitare l'ambito dei soggetti la cui capacità economica concorre per determinare quella dell'assistito, il d.p.c.m. n. 159 del 2013 detta una specifica disciplina che non fa assolutamente riferimento ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 cod. civ.

In particolare, gli artt. 2, 3, 6 e 7 – in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5, primo comma, del d.l. n. 201 del 2011 al quale danno attuazione – prendono in esclusiva considerazione il nucleo familiare dell'assistito costituito dai soggetti componenti la sua famiglia anagrafica (art. 3, primo comma).

L'art. 6, comma 2, precisa poi che, qualora il fruitore del servizio sia persona maggiorenne, nel nucleo familiare non entrano a far parte i genitori di costui ma soltanto eventuali coniuge e figli facenti parte della sua famiglia anagrafica (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 838).

E' dunque evidente la contrarietà alla disciplina ISEE della nota impugnata, laddove pretende la produzione della documentazione reddituale relativa ai "soggetti obbligati per legge secondo l'art. 433 del c.c.".

Con il terzo motivo, parte ricorrente sostiene che la nota impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 14 della legge n. 328 del 2000, non contenendo essa gli elementi propri del progetto individuale previsto dal tale norma.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 14, primo comma, della legge n. 328 del 2000 impone ai comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, di predisporre, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 nell'ambito della vita familiare e sociale.

Il Comune di **Cisliano** è dunque obbligato alla predisposizione di un progetto individuale in favore del sig. -OMISSIS-.

Va però osservato che, con l'atto impugnato, il Comune si è limitato a prendere posizione sulla domanda di integrazione della retta di ricovero contenuta nella nota dell'interessato in data 26 ottobre 2019. L'atto impugnato non costituisce quindi il progetto individuale previsto dal citato art. 14 della legge n. 328 del 2000 di cui, pertanto, non deve possedere i requisiti.

La censura in esame non può essere per queste ragioni condivisa, salva la possibilità per l'interessato stesso di proporre azione contro il silenzio serbato sulla sua domanda, sempre contenuta nella nota del 26 ottobre 2019, di predisposizione del progetto individuale.

In conclusione, essendo il primo ed il secondo motivo fondati, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento della nota comunale

del 21 febbraio 2020.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio in favore del ricorrente che vengono liquidate in euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Stefano Celeste Cozzi	**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.